

Delibera n. 5 del 08/04/2024 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Oggi 08/04/2024, ad ore 09:30, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di convocazione via PEC, si è riunito in presenza il Consiglio dell'Ordine, nelle persone dei Sigg:

Avv. Pasquale Marra - <i>Presidente</i>	PRESENTE
Avv. Nicoletta Bonci - <i>Segretario</i>	PRESENTE
Avv. Lorenzo Tempesta - <i>Tesoriere</i>	PRESENTE
Avv. Adriano Blasi	PRESENTE
Avv. Giorgia Cecchini	assente
Avv. Luigi Giglioni	PRESENTE
Avv. Filippo Magnanelli	PRESENTE
Avv. Gabriele Marra	PRESENTE
Avv. Parisa Pelash	PRESENTE

E' presente altresì la dipendente dell'Ordine Dott.ssa Alessia Pandolfi quale coadiuvante alla verbalizzazione.

Vengono posti in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Giuramento Avvocato
- 2) Convocazione inadempienti invio mod. 5 Cassa Forense
- 3) Cancellazione Avvocato
- 4) Censimento partecipazioni pubbliche e dei Rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31-12-2022
- 5) Richiesta accesso agli atti amministrativi
- 6) Disamina bozze dei Protocolli del tavolo di famiglia c/o Distretto delle Marche
- 7) Disamina gratuiti patrocini
- 8) Verifica pagamento quote di iscrizione
- 9) Varie ed eventuali

\*\*\*

a) Vista la delibera del Consiglio del 11-03-2024 di reiscrizione all'Albo degli Avvocati dell'Avv. \*\*\*, nata a \*\*\* il \*\*\*, C.F. \*\*\*. la suddetta, dinanzi al Consiglio così come sopra composto, presta impegno solenne secondo quanto previsto dall'art. 8 della L. 247/2012, come da separato verbale; manda alla Segreteria dell'Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso.

b) Vista la convocazione a mezzo PEC del 11/03/2024 dell'Avvocato:

- \*\*\* (C.F. \*\*\*)

per il mancato invio alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del Modello 5 - anni di riferimento 2020 e 2021 - come da segnalazione del 07/02/2024 di Cassa Forense prot. n° 2024/47668;

Vista la comunicazione pervenuta il 11/03/2024 dall'Avv. \*\*\* con la quale la suddetta provvedeva a comunicare all'Ordine l'avvenuto invio a Cassa Forense dei Mod. 5 richiesti;

Vista la comunicazione pervenuta in data 21/03/2024 dalla Cassa Forense relativa all'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'Avvocato \*\*\* a seguito dell'invio del Mod. 5/2021 (anno reddito 2020) e del Mod. 5/2022 (anno reddito 2021), il Consiglio

DELIBERA

di non dar corso al procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 17 c. 5 L. 576/80 come modificato dall'art. 9 L. 141/92 nei confronti dell'Avv. \*\*\*; manda alla Segreteria dell'Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso.

c) Vista la convocazione a mezzo PEC del 11/03/2024 dell'Avvocato:

- \*\*\* (C.F. \*\*\*)

per il mancato invio alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del Modello 5 - anni di riferimento 2020 e 2021 - come da segnalazione del 07/02/2024 di Cassa Forense prot. n° 2024/47668;

Vista la comunicazione pervenuta il 03/04/2024 dall'Avv. \*\*\* con la quale il suddetto provvedeva a comunicare all'Ordine l'avvenuto invio a Cassa Forense dei Mod. 5 richiesti; il Consiglio

DELIBERA

di sospendere nei confronti dell'Avvocato \*\*\* il procedimento per giorni 90 in attesa del riscontro della Cassa Forense riservando all'esito ogni provvedimento.

d) Vista la convocazione a mezzo PEC del 09/06/2022 – prot. n. 243/2022 - dell'Avvocato:

- \*\*\* (C.F. \*\*\*)

per il mancato invio alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del Modello 5 - anni di riferimento 2020 e 2021 - come da segnalazione del 04/12/2023 di Cassa Forense prot. n° 2023/269196;

Vista la mancata comparizione dell'Avv. \*\*\*;

Il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale a tempo indeterminato dell'Avv. \*\*\* ai sensi dell'art. 9 L. 141/1992 e dell'art. 9 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, con l'onere a carico della Segreteria della notifica del provvedimento all'interessato, a Cassa Forense, a tutti gli Uffici giudiziari del Tribunale di Urbino, del Distretto di Ancona e agli Ordini d'Italia; dispone che la presente sospensione abbia corso successivamente alla eventuale cessazione di quella già applicata con delibera del Consiglio n. 10 del 29/07/2021 e di quella già applicata con successiva delibera del Consiglio n. 10 del 22/06/2022; manda alla Segreteria per tutti gli adempimenti del caso.

Delibera n. 5 del 08/04/2024 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO

e) Vista la segnalazione pervenuta in data 07/02/2024 da Cassa Forense – prot. n° 2024/47668 avente ad oggetto “segnalazione professionisti inadempienti all’invio dei Modelli 5”, relativa al mancato invio del Modello 5 – anni di riferimento 2020 e 2021 – da parte dell’Avvocato:

- \*\*\* (C.F. \*\*\*)

Vista la delibera del Consiglio del 11/03/2024 con la quale veniva sospeso, per giorni 90, il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 17 c. 5 L. 576/80 come modificato dall’art. 9 L. 141/92, in attesa del riscontro da parte della Cassa Forense in ordine all’avvenuto adempimento da parte del predetto Avvocato all’invio del Mod. 5 richiesto; Vista la comunicazione pervenuta in data 13/03/2024 dalla Cassa Forense relativa all’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’Avvocato \*\*\* a seguito dell’invio del Mod. 5/2021 (anno reddito 2020) e del Mod. 5/2022 (anno reddito 2021), il Consiglio

DELIBERA

di non dar corso al procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 17 c. 5 L. 576/80 come modificato dall’art. 9 L. 141/92 nei confronti dell’Avvocato \*\*\*; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso.

f) Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati depositata in data 11/03/2024 dall’Avv. \*\*\* nato a \*\*\* il \*\*\*, C.F. \*\*\*;

Considerato che l’Avv. \*\*\* risulta non essere in regola con il pagamento del contributo all’Ordine per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024 per un importo complessivo di euro 1.000,00;

Considerato che, con delibera n. 10 del 29/07/2021, il Consiglio ha deliberato la sospensione amministrativa ex art. 29, comma 6, L. 247/2012 e art. 6 Reg. CNF n. 3 del 22 novembre 2013 nonché la sospensione amministrativa ai sensi dell’art. 9 L. 141/1992 e art. 9 Reg. Unico Cassa Forense nei confronti dell’Avv. \*\*\*;

Visto il parere del Consiglio Nazionale Forense del 22 novembre 2017 n. 90 secondo il quale “*ai sensi dell’art. 29, comma 6 della L. 247/2012, l’iscritto moroso del pagamento del contributo annuale dovuto al COA è sospeso a tempo indeterminato con provvedimento non avente natura disciplinare; l’espressa esclusione della natura disciplinare del provvedimento di sospensione determina l’inoperatività nella fattispecie de qua del generale divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare di cui all’art. 17, comma 16 della L. 247/2012. Ne consegue che il COA potrà pronunciare la cancellazione dell’iscritto che ne faccia istanza ai sensi dell’art. 17, comma 9, della medesima legge, ovviamente riservandosi di rivalersi in sede civile per le obbligazioni non adempiute fino alla data di cancellazione*”;

Considerato che in capo al medesimo non risultano pendenti procedimenti aventi natura disciplinare;

Il Consiglio

DELIBERA

la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. \*\*\*, riservandosi di rivalersi in sede civile per il recupero dei contributi non riscossi; manda alla Segreteria dell'Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso.

g) Il Consiglio

DELIBERA

di procedere preliminarmente a una consultazione presso gli iscritti al fine di verificare la disponibilità dei Colleghi per procedere, su incarico del COA, al recupero coattivo dei crediti relativi al mancato pagamento della tassa di iscrizione all'Albo.

h) Vista la richiesta pervenuta in data 14/03/2024 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione VII del Dipartimento del Tesoro, in ordine alla “razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014) – dati al 31/12/2022”, considerato che per i richiamati adempimenti è previsto l’obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’apposito applicativo, il Consiglio

ATTESTA

la non detenzione di partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2022 e che pertanto non vi sono dati da comunicare relativamente alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022 e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2022 ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso.

i) Vista la richiesta di accesso agli atti amministrativi pervenuta in data 27/03/2024 - prot. n° 117/2024 dal Sig. \*\*\* nato a \*\*\* il \*\*\*, relativa all’*”accertamento dei titoli di “Avvocato” dell’”Avvocato \*\*\*”*, il Consiglio

DELIBERA

di nominare responsabile dell’accesso agli atti l’Avv. Pasquale Marra;  
Considerato che \*\*\* non risulta iscritta né essere mai stata iscritta in Albi, Elenchi o Registri tenuti da codesto Ordine, considerato che non vi sono controinteressati, il Consiglio

DELIBERA

Delibera n. 5 del 08/04/2024 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO

di rispondere e comunicare che la predetta non è mai stata iscritta a codesto Ordine; manda alla Segreteria dell'Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso.

- j) Il Consigliere Avv. Nicoletta Bonci relaziona al Consiglio le bozze del “*Protocollo per la trattazione dei procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto in presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli*” da stipulare tra i Tribunali nel distretto della Corte di Appello di Ancona e i COA di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, riservandosi ulteriori comunicazioni.

I Consiglieri si impegnano a verificare la bozza trasmessa e a formulare eventuali osservazioni e suggerimenti.

- k) Vista l'istanza volta ad ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio presentata da:

- *OMISSIS*

vista la documentazione prodotta e sussistendone i requisiti, dopo ampia discussione il Consiglio

**DELIBERA**

di ammettere in via provvisoria i predetti Sigg. a Gratuito Patrocinio, come da separato provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso.

- l) Vista l'istanza volta ad ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio presentata da:

- *OMISSIS*

vista la documentazione prodotta, il Consiglio

**DELIBERA**

di ammettere in via provvisoria la predetta Sig.ra a Gratuito Patrocinio, come da separato provvedimento, tenendo conto che dalla documentazione prodotta emerge il fatto che la Sig.ra \*\*\* viva sin dal 2022 presso \*\*\* pur continuando a essere formalmente inserito nello stato di famiglia; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso.

- m) Vista l'istanza volta ad ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio presentata da:

- *OMISSIS*

vista la documentazione prodotta, il Consiglio

**DELIBERA**

di rigettare le istanze di \*\*\* in quanto dalla documentazione allegata (Modello 730/2023) risulta un reddito percepito superiore al limite previsto dall'art. 76, comma 1, del T.U. delle disposizioni

Delibera n. 5 del 08/04/2024 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO

legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002); manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso.

n) Vista l'istanza volta ad ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio presentata da:

- *OMISSIS*

vista la documentazione prodotta, il Consiglio

**DELIBERA**

di rigettare l'istanza della Sig.ra \*\*\* per il seguente motivo: mancato riscontro alla richiesta trasmessa all'Avv. \*\*\* con PEC del 14-02-2024 di integrazione della istanza con l'indicazione delle enunciazioni utili e delle prove per consentire di valutare la non manifesta infondatezza della richiesta ex art. 122 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002); manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso.

o) Preso atto del decesso dell'Avv. \*\*\* avvenuto in data 04/04/2024, il Consiglio

**DELIBERA**

la cancellazione d'ufficio dell'Avv. \*\*\* dall'Albo degli Avvocati; manda alla Segreteria dell'Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso.

p) Visti il Bilancio Consuntivo al 31/12/2023 dell'Organismo Congressuale Forense, il Bilancio Preventivo 2024 dell'Organismo Congressuale Forense, nonché le Relazioni illustrative del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'O.C.F., il Consiglio

**DELIBERA**

di non partecipare all'Assemblea fissata per il giorno 19 aprile 2024 e si riserva ogni più ampia iniziativa in ordine all'eventuale recesso; manda alla Segreteria dell'Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso.

Il Presidente fissa sin d'ora la seduta del Consiglio per il giorno 6 maggio 2024 alle ore 09:30 con riserva di comunicare l'ordine del giorno.

Ad ore 11:15 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue:

Il Presidente  
Avv. Pasquale Marra

Il Segretario  
Avv. Nicoletta Bonci